



LUIGI CONTI

Arcivescovo Metropolita di Fermo

Prot. N. 319/Arc./16

**DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELL'ARCIDIOCESI DI FERMO**

Con il presente Decreto, al fine di meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nella scuola, il sottoscritto Mons. Luigi Conti Arcivescovo di Fermo

STABILISCE

le seguenti disposizioni sul riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della religione cattolica.

1. NATURA E CARATTERISTICHE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L'IRC è una disciplina a servizio di una scuola che promuove la formazione integrale della persona «tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano»¹. L'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede del 1984 e le successive Intese applicative (fino alla nuova Intesa DPR 175/2012) indicano le linee essenziali di tale insegnamento, corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

L'IRC concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative specifiche di ciascun ordine e grado scolastico mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'insegnamento, facendo propria l'esigenza di una progettazione educativo-didattica attenta alla situazione culturale e sociale dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

L'Insegnamento della religione cattolica risulta pertanto:

- a) *assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da genitori e alunni*²;
- b) *impartito da Insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica*³;
- c) *svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo indicazioni didattiche approvate*⁴;
- d) *in conformità alla dottrina della Chiesa*⁵;
- e) *nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni*⁶;
- f) *distinto e complementare rispetto alla catechesi*⁷;
- g) *offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno*⁸;

2. DECRETO DI IDONEITÀ

A. SIGNIFICATO

L'idoneità all'IRC, rilasciata dall'Ordinario diocesano⁹, non è da considerarsi un diploma di abilitazione, ma la concretizzazione di un rapporto di fiducia tra il docente di religione e la comunità ecclesiale entro cui egli è inserito in vista di un genuino servizio nella scuola¹⁰.

¹ L. 121/1985, *Accordo di Revisione del Concordato Lateranense fra Italia e Santa Sede (=Accordo)* del 18.02.1984, 9.2.

² Cfr. *Accordo*, 9.2; DPR 175 del 20.08.2012, *Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana circa l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane (=Intesa)*, 1.1 e 2.1; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nota Pastorale: Insegnare Religione Cattolica oggi*, 19 maggio 1991 (=Nota CEI 91), 12.

³ Cfr. *Prot. addizionale* 5; *Intesa* 2.1.d, 2.5, 2.7 e 4.1.

⁴ Cfr. *Accordo*, 9.2; *Intesa*, 1.1-2 e 4.1; *Nota CEI* 91, 13.

⁵ Cfr. *Prot. addizionale*, 5; *Intesa*, 1.1; 4.1; *Nota CEI* 91, 13.

⁶ Cfr. *Prot. addizionale*, 5; *Intesa*, 1.1 e 2.1.a.

⁷ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana "L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato"* del 23 Settembre 1984 (=Nota CEI 84), 13; *Nota CEI* 91, 13.

⁸ Cfr. *Nota CEI* 84, 9; *Nota CEI* 91, 7.

⁹ Cfr. *CIC*, can. 805; *Intesa*, 2.5.

¹⁰ Cfr. *Nota CEI* 91, 22.

Nella fattispecie, il riconoscimento dell'idoneità attesta che il docente di religione è in possesso di¹¹:

- una documentata conoscenza dei contenuti della Rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata, vissuta nella piena comunione ecclesiale;
- una competenza pedagogica-didattica e metodologica adeguata al grado di scuola per il quale si emana il decreto.

Il possesso dell'idoneità è necessario per accedere all'IRC: sia per gli specialisti, di ogni ordine di scuola, sia per gli insegnanti titolari di classe o di sezione nella scuola Primaria o dell'Infanzia.

B. CONDIZIONI

Oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio del Decreto di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano si richiede che i candidati:

- adempiano ai requisiti stabiliti dal Codice di Diritto Canonico¹², dalle Deliberazioni della CEI e dalla normativa diocesana;
- siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio diocesano per l'IRC.

C. MODALITÀ

In relazione al riconoscimento dell'idoneità all'IRC, si stabilisce quanto segue:

- a) il Decreto di idoneità viene rilasciato su specifica domanda;
- b) il Decreto di idoneità viene rilasciato, previa verifica delle condizioni necessarie, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento allegato al presente decreto, parte integrante del Decreto stesso, finché permangono le condizioni previste;
- c) l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno specifico ordine di scuola¹³;
- d) per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità, vale quanto disposto dalla normativa canonica¹⁴;
- e) a partire dalla notifica del riconoscimento dell'idoneità, gli Insegnanti di classe e di sezione sono tenuti a partecipare, obbligatoriamente e con relativa verifica finale, ai corsi e alle iniziative di aggiornamento programmati dalla Diocesi. L'immotivata assenza e/o il rifiuto alla verifica comportano la revoca dell'idoneità;
- f) ai docenti di sezione/classe potrà essere assegnata una sola classe di IRC e precisamente soltanto quella dove abbiano il maggior numero di ore;
- g) gli Insegnanti specialisti e di classe, in servizio, sono tenuti al costante aggiornamento. L'immotivata e ripetuta assenza dai corsi o dalle iniziative di formazione programmati dalla Diocesi comporta l'avvio della procedura di revoca dell'idoneità¹⁵;
- h) i docenti di Religione Cattolica specialisti e/o titolari della classe e/o della sezione, provenienti da altre Diocesi per trasferimento e riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano di provenienza, per poter insegnare religione nelle scuole del territorio dell'Arcidiocesi di Fermo dovranno conseguire l'idoneità dello specifico ordine di scuola secondo le modalità stabilite nel Regolamento allegato al presente Decreto.

Dalla Sede Arcivescovile di Fermo, 25 giugno 2016



¹¹ Cfr. CIC, can. 804 §2.

¹² Cfr. CIC, cann. 804-805.

¹³ Cfr. *Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* (=Deliberazione CEI 91) approvata dalla XXXIV Assemblea Generale (Roma, 6-10 maggio 1991), 2.2.

¹⁴ Cfr. CIC, can. 805; *Delibera CEI n. 41* approvata dalla XXXII Assemblea Generale (Roma, 14-18 maggio 1990); *Deliberazione CEI 91*. A tali documenti sono da aggiungere quanto specificato dalle norme diocesane.

¹⁵ Cfr. CIC, can. 805; *Intesa*, 2.5.